

TESTO UFFICIALE  
TEXTE OFFICIEL

**PARTE PRIMA**

**LEGGI E REGOLAMENTI**

**Legge regionale 13 novembre 2007, n. 29.**

**Modificazioni alla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1° dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74).**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

**Art. 1**  
(*Modificazione all'articolo 2*)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1° dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74), dopo le parole: «ed escursioni con gli sci;» sono inserite le seguenti: «, con risalita dei pendii anche mediante l'uso di pelli di foca o racchette da neve;».

**Art. 2**  
(*Modificazioni all'articolo 4*)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 44/1999 è sostituita dalla seguente:  
«c) allenatore tecnico nazionale formato dalla FISI.».
2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 44/1999 è abrogata.
3. Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 44/1999 è sostituito dal seguente:  
«2. Le qualificazioni di cui al comma 1, lettere a) e c), si conseguono a seguito della frequenza di corsi teorici e pratici e del superamento di appositi esami organi-

**PREMIÈRE PARTIE**

**LOIS ET RÈGLEMENTS**

**Loi régionale n° 29 du 13 novembre 2007,**

**modifiant la loi régionale n° 44 du 31 décembre 1999 (Réglementation de la profession de moniteur de ski et des écoles de ski en Vallée d'Aoste. Abrogation des lois régionales n° 59 du 1<sup>er</sup> décembre 1986, n° 58 du 6 septembre 1991 et n° 74 du 16 décembre 1992).**

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

**Art. 1<sup>er</sup>**  
(*Modification de l'art. 2*)

1. Au premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 44 du 31 décembre 1999 (Réglementation de la profession de moniteur de ski et des écoles de ski en Vallée d'Aoste. Abrogation des lois régionales n° 59 du 1<sup>er</sup> décembre 1986, n° 58 du 6 septembre 1991 et n° 74 du 16 décembre 1992), après les mots « et de randonnées à ski », sont insérés les mots « , avec la remontée des pentes également en peaux de phoques et en raquettes à neige ; »

**Art. 2**  
(*Modification de l'art. 4*)

1. La lettre c du premier alinéa de l'art. 4 de la LR n° 44/1999 est remplacée comme suit :  
« c) Entraineur technique national formé par la FISI ; »
2. La lettre d du premier alinéa de l'art. 4 de la LR n° 44/1999 est abrogée.
3. Le deuxième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 44/1999 est remplacé comme suit :  
« 2. Les qualifications visées aux lettres a) et c) du 1<sup>er</sup> alinéa du présent article sont subordonnées à la participation aux cours théoriques et pratiques organi-

nizzati dalla FISI.».

4. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 44/1999 è sostituito dal seguente:

«3. La qualificazione di cui al comma 1, lettera b), si consegue a seguito della frequenza di corsi teorici e pratici e del superamento di appositi esami, organizzati dall'AVMS, previa intesa con la struttura regionale competente.».

5. Dopo la lettera d) del comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 44/1999, è aggiunta la seguente:

«dbis) direttore di scuola di sci.».

Art. 3  
(Modificazioni all'articolo 8)

1. Il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 44/1999 è sostituito dal seguente:

«3. Sono ammessi a partecipare ai test tecnico-attitudinali, ai corsi di formazione e ai successivi esami coloro che:

- a) hanno compiuto la maggiore età;
- b) risultano in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e);
- c) sono in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado o hanno assolto all'obbligo scolastico o, se provenienti da Stati esteri, sono in possesso di un titolo di studio riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità statali.».

2. La lettera c) del comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 44/1999 è sostituita dalla seguente:

«c) una sezione teorico-culturale, comprendente le materie di insegnamento fondamentali individuate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'AVMS, in armonia con quanto previsto dall'articolo 7 della legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina). È ammesso il riconoscimento di crediti formativi secondo le modalità di cui all'articolo 19 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego);».

3. La lettera e) del comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 44/1999 è abrogata.

4. Dopo il comma 6 dell'articolo 8 della l.r. 44/1999, è aggiunto il seguente:

«6bis. A seguito del conseguimento dell'abilitazione

sés par la FISI et à la réussite des examens y afférents. »

4. Le troisième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 44/1999 est remplacé comme suit :

«3. La qualification visée à la lettre b) du 1<sup>er</sup> alinéa du présent article est subordonnée à la participation aux cours théoriques et pratiques organisés par l'AVMS, sur accord de la structure régionale compétente, et à la réussite des examens y afférents. »

5. Après la lettre d du quatrième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 44/1999, est ajoutée la lettre rédigée comme suit :

«d bis) Directeur d'école de ski.»

Art. 3  
(Modification de l'art. 8)

1. Le troisième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 44/1999 est remplacé comme suit :

«3. Peut subir les tests techniques et d'aptitude, suivre les cours de formation et passer les examens y afférents, tout candidat qui :

- a) Est majeur ;
- b) Réunit les conditions morales visées à la lettre e) du 1<sup>er</sup> alinéa de l'article 11 de la présente loi ;
- c) Justifie du diplôme de fin d'études secondaires du premier degré ou du certificat de scolarité obligatoire ou bien, s'il est ressortissant d'un État étranger, d'un titre d'études reconnu ou déclaré équivalent par les autorités nationales compétentes. »

2. La lettre c du quatrième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 44/1999 est remplacée comme suit :

«c) Un volet théorique et culturel, portant sur les matières fondamentales d'enseignement établies par délibération du Gouvernement régional, sur proposition de l'AVMS, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 81 du 8 mars 1991 (Loi-cadre pour la profession de moniteur de ski et dispositions supplémentaires en matière d'organisation de la profession de guide de haute montagne). Les crédits de formation peuvent être reconnus suivant les modalités visées à l'article 19 de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003 (Dispositions en matière de politiques régionales de l'emploi, de formation professionnelle et de réorganisation des services d'aide à l'emploi) ;»

3. La lettre e du quatrième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 44/1999 est abrogée.

4. Après le sixième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 44/1999, est ajouté l'alinéa rédigé comme suit :

«6 bis. Après l'obtention de l'habilitation technique, les

tecnica, i maestri di sci o di snowboard sono tenuti, ai fini dell'iscrizione alla sezione ordinaria dell'albo, a svolgere presso una scuola di sci o di snowboard autorizzata ai sensi dell'articolo 19 e sotto la vigilanza del direttore della scuola, un periodo di pratica professionale regolarmente retribuita, da effettuarsi nell'arco di una medesima stagione invernale, della durata di almeno venti giornate per i maestri di sci alpino e di snowboard e di almeno sette giornate per i maestri di sci nordico. In tale periodo, e comunque fino all'avvenuto completamento della pratica professionale, i maestri interessati sono iscritti, a cura dell'AVMS, in apposita sezione speciale dell'albo, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 11. L'AVMS e le scuole di sci autorizzate assicurano lo svolgimento della pratica professionale mediante la stipulazione di accordi.».

5. Dopo il comma 6bis dell'articolo 8 della l.r. 44/1999, aggiunto dal comma 4, è aggiunto il seguente:

«6ter. Salvo quanto disposto dal comma 6quater, i maestri di sci iscritti alla sezione speciale dell'albo sono equiparati, agli effetti della presente legge, ai maestri iscritti alla sezione ordinaria del medesimo albo.».

6. Dopo il comma 6ter dell'articolo 8 della l.r. 44/1999, aggiunto dal comma 5, è aggiunto il seguente:

«6quater. I maestri di sci iscritti alla sezione speciale dell'albo possono svolgere l'attività di insegnamento nelle sole forme della pratica professionale di cui al comma 6bis e non possono conseguire le qualifiche e specializzazioni di cui all'articolo 4.».

Art. 4  
(Modificazioni all'articolo 9)

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 44/1999 è sostituito dal seguente:

«1. L'AVMS indice e organizza, per conto e previa intesa con la struttura regionale competente, i corsi di aggiornamento per i maestri di sci di discipline alpine, di discipline nordiche e di snowboard, nonché delle relative qualificazioni e specializzazioni, durante i quali sono fornite le nozioni necessarie ad adeguare l'insegnamento dello sport ai progressi della tecnica. L'AVMS, con proprio regolamento, definisce la cadenza, la durata e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento, in relazione alle esigenze tecniche e professionali.».

moniteurs de ski ou de snowboard doivent effectuer, dans une école de ski ou de snowboard agréée au sens de l'article 19 de la présente loi et sous le contrôle du directeur de ladite école, une période de pratique professionnelle régulièrement rémunérée, et ce, aux fins de leur inscription à la section ordinaire du tableau ; ladite période, d'une durée d'au moins vingt jours pour les moniteurs de ski alpin et de snowboard et d'au moins sept jours pour les moniteurs de ski nordique, doit être effectuée au cours de la même saison d'hiver. Pendant cette période et, en tout état de cause, jusqu'à la fin de la pratique professionnelle, les moniteurs concernés sont inscrits par l'AVMS à une section spéciale du tableau, pourvu qu'ils réunissent les conditions requises au sens de l'article 11 de la présente loi. L'AVMS et les écoles de ski agréées passent des accords pour le déroulement de la pratique professionnelle. »

5. Après le sixième alinéa bis de l'art. 8 de la LR n° 44/1999, tel qu'il a été ajouté par le quatrième alinéa du présent article, est ajouté l'alinéa rédigé comme suit :

« 6 ter. Sans préjudice des dispositions du 6<sup>e</sup> alinéa quater du présent article, les moniteurs de ski inscrits à la section spéciale du tableau sont assimilés, aux fins de la présente loi, aux moniteurs inscrits à la section ordinaire dudit tableau. »

6. Après le sixième alinéa ter de l'art. 8 de la LR n° 44/1999, tel qu'il a été ajouté par le cinquième alinéa du présent article, est ajouté l'alinéa rédigé comme suit :

« 6 quater. Les moniteurs de ski inscrits à la section spéciale du tableau peuvent exercer l'activité d'enseignement uniquement sous forme de pratique professionnelle au sens du 6<sup>e</sup> alinéa bis du présent article et ne peuvent obtenir les qualifications et les spécialisations mentionnées à l'art. 4 de la présente loi. »

Art. 4  
(Modification de l'art. 9)

1. Le premier alinéa de l'art. 9 de la LR n° 44/1999 est remplacé comme suit :

« 1. L'AVMS organise, pour le compte de la structure régionale compétente et sur accord de celle-ci, les cours de recyclage à l'intention des moniteurs de ski des disciplines alpines et nordiques et des moniteurs de snowboard, ainsi que les cours relatifs aux qualifications et aux spécialisations y afférentes. Lesdits cours visent à fournir aux moniteurs les notions nécessaires afin que l'enseignement du sport tienne compte des progrès de la technique. L'AVMS prend un règlement fixant la périodicité, la durée et les modalités de déroulement des cours de recyclage, en fonction des exigences techniques et professionnelles. »

2. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 44/1999, le parole: «, una volta ogni due anni,» sono sopprese.

3. Il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 44/1999 è sostituito dal seguente:

«3. Nel caso di impossibilità di frequentare, per motivi di salute o per causa di forza maggiore regolarmente documentati, i corsi di aggiornamento alle scadenze fissate dall'AVMS, il Presidente dell'AVMS rilascia all'interessato l'autorizzazione e l'iscrizione all'albo, fatto salvo l'obbligo di frequentare il primo corso di aggiornamento immediatamente successivo al venir meno dell'impedimento.».

#### Art. 5

(Modificazioni all'articolo 10)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 44/1999, è inserito il seguente:

«1bis. L'albo è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- a) ordinaria, in cui sono iscritti i maestri di sci di discipline alpine, i maestri di sci di discipline nordiche e i maestri di snowboard che esercitano stabilmente la professione in Valle d'Aosta;
- b) speciale, in cui sono iscritti i maestri di cui all'articolo 8, comma 6bis;
- c) separata, in cui sono iscritti i maestri di cui all'articolo 13, comma 1, ultimo periodo.».

#### Art. 6

(Modificazioni all'articolo 11)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 44/1999 è sostituita dalla seguente:

«c) essere in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado o aver assolto all'obbligo scolastico o, se provenienti da Stati esteri, essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;».

2. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 44/1999, le parole: «salvo il caso di aver ottenuto la riabilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che il reato sia estinto o sia intervenuta la riabilitazione».

#### Art. 7

(Sostituzione dell'articolo 16)

1. L'articolo 16 della l.r. 44/1999 è sostituito dal seguente:

#### «Art. 16

(Modalità di svolgimento dell'attività)

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8, comma

2. Au deuxième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 44/1999, les mots «, tous les deux ans,» sont supprimés.

3. Le troisième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 44/1999 est remplacé comme suit :

«3. Au cas où un moniteur n'aurait pu suivre les cours de recyclage avant l'expiration des délais fixés par l'AVMS pour des raisons de santé ou de force majeure régulièrement documentées par l'intéressé, le président de l'AVMS délivre une autorisation audit moniteur et inscrit celui-ci au tableau ; dans ce cas-là, le moniteur de ski en question est tenu de suivre le premier cours de recyclage qui sera organisé immédiatement après l'élimination des causes l'ayant empêché de suivre lesdits cours.»

#### Art. 5

(Modification de l'art. 10)

1. Après le premier alinéa de l'art. 10 de la LR n° 44/1999, est inséré l'alinéa rédigé comme suit :

«1bis. Le tableau est composé des sections suivantes :

- a) Ordinaire, dans laquelle sont inscrits les moniteurs de ski des disciplines alpines et nordiques et les moniteurs de snowboard qui exercent de façon stable leur profession en Vallée d'Aoste ;
- b) Spéciale, dans laquelle sont inscrits les moniteurs visés au 6<sup>e</sup> alinéa bis de l'article 8 de la présente loi ;
- c) Complémentaire, dans laquelle sont inscrits les moniteurs visés à la dernière phrase du 1<sup>er</sup> alinéa de l'article 13 de la présente loi.»

#### Art. 6

(Modification de l'art. 11)

1. La lettre c du premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 44/1999 est remplacée comme suit :

«c) Justifier du diplôme de fin d'études secondaires du premier degré ou du certificat de scolarité obligatoire ou bien, s'il est ressortissant d'un État étranger, d'un titre d'études reconnu ou déclaré équivalent par les autorités italiennes compétentes ;»

2. À la lettre e du premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 44/1999, les mots « sauf en cas de réhabilitation » sont remplacés par les mots « sauf en cas de prescription de la peine ou de réhabilitation ;»

#### Art. 7

(Remplacement de l'art. 16)

1. L'art. 16 de la LR n° 44/1999 est remplacé comme suit :

#### «Art. 16

(Modalités d'exercice de l'activité)

1. Sans préjudice des dispositions visées au 6<sup>e</sup> alinéa

6bis, i maestri di sci di discipline alpine, di discipline nordiche e di snowboard possono svolgere la propria attività professionale nell'ambito di una scuola di sci autorizzata o in forma individuale.

2. Ai maestri di sci iscritti nella sezione ordinaria dell'albo professionale regionale è consentito l'esercizio della libera professione al di fuori delle scuole di sci, a condizione che le prestazioni professionali non siano offerte nel quadro di un'attività, anche occasionale, organizzata con altri maestri di sci.».

Art. 8

(*Modificazioni all'articolo 19*)

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 44/1999 è sostituito dal seguente: «L'autorizzazione scade il 31 maggio di ogni anno per le scuole operanti nella sola stagione invernale e il 30 novembre di ogni anno per le scuole estive.».
2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 44/1999 è sostituita dalla seguente:  
  
«a) la scuola abbia un organico di maestri effettivi, ciò intendendosi quelli che assumono l'impegno ad esercitare con continuità e in forma esclusiva la professione nell'ambito della scuola medesima, in regola con l'iscrizione all'albo, il cui numero minimo, fra maestri di discipline alpine, di discipline nordiche e di snowboard, è stabilito sulla base dei parametri indicati nell'allegato A;».
3. La lettera abis) del comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 44/1999 è sostituita dalla seguente:  
  
«abis) salvi i casi di nuova apertura, ciascuno dei maestri costituenti l'organico effettivo minimo della scuola abbia impartito, per conto della stessa scuola, un numero di ore di lezioni, durante la stagione precedente, non inferiore a centocinquanta, per i maestri di discipline alpine e di snowboard, e non inferiore a cinquanta, per i maestri di discipline nordiche. L'autorizzazione può essere eccezionalmente rilasciata anche in difetto del predetto requisito, qualora siano accertati gravi e oggettivi motivi, riconosciuti con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente;».
4. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 44/1999 è sostituita dalla seguente:  
  
«b) la scuola sia in grado di funzionare senza soluzione di continuità per tutta la stagione invernale o estiva garantendo la presenza continuativa del numero minimo di maestri di sci effettivi previsto per la località e abbia la disponibilità di una sede adeguata al numero di maestri e alle esigenze del servizio offerto

bis de l'article 8 de la présente loi, les moniteurs de ski des disciplines alpines et nordiques et les moniteurs de snowboard peuvent exercer leur activité professionnelle dans le cadre d'une école de ski agréée ou sous forme individuelle.

2. Les moniteurs de ski inscrits à la section ordinaire du tableau professionnel régional peuvent exercer en libéral en dehors des écoles de ski, à condition que les prestations professionnelles ne soient pas fournies dans le cadre d'une activité, même occasionnelle, organisée avec d'autres moniteurs de ski.»

Art. 8

(*Modification de l'art. 19*)

1. La deuxième phrase du premier alinéa de l'art. 19 de la LR n° 44/1999 est remplacée comme suit : « Ladite autorisation expire le 31 mai de chaque année, pour les écoles ouvertes uniquement pendant la saison d'hiver, et le 30 novembre de chaque année, pour les écoles ouvertes pendant la saison d'été. »
2. La lettre a du deuxième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 44/1999 est remplacée comme suit :  
  
« a) L'école doit avoir un organigramme effectif de moniteurs qui s'engagent à exercer de façon continue et exclusive leur profession dans le cadre de ladite école et sont régulièrement inscrits au tableau ; le nombre minimal des moniteurs de ski (moniteurs des disciplines alpines et nordiques et moniteurs de snowboard) est établi suivant les paramètres visés à l'annexe A de la présente loi ; »
3. La lettre a bis du deuxième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 44/1999 est remplacée comme suit :  
  
« a bis) Sauf en cas d'ouverture d'une nouvelle école, chaque moniteur de l'organigramme effectif minimal doit avoir dispensé, pendant la saison immédiatement précédente, au moins cent cinquante heures de cours pour le compte de l'école concernée, s'il s'agit des moniteurs des disciplines alpines et des moniteurs de snowboard, et au moins cinquante heures, s'il s'agit des moniteurs des disciplines nordiques. L'autorisation peut être exceptionnellement délivrée, même à défaut de la condition requise ci-dessus, lorsqu'il existe des raisons graves et motivées, reconnues par un acte du dirigeant de la structure régionale compétente ; »
4. La lettre b du deuxième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 44/1999 est remplacée comme suit :  
  
« b) L'école doit pouvoir fonctionner sans interruption pendant toute la saison d'hiver ou d'été et assurer la présence continue du nombre minimal de moniteurs de ski effectifs établi pour la localité en question ; l'école doit disposer, dans ladite localité, d'un siège approprié au nombre de moniteurs et aux exigences

alla clientela, ubicata nella medesima località, in locali autonomi destinati in modo esclusivo all'attività di scuola di sci o, comunque, in locali ad uso promiscuo destinati a servizi di interesse pubblico. In caso di notevole distanza tra la sede della scuola e i punti di partenza dei diversi impianti di risalita, è consentito istituire sedi separate di una stessa scuola;».

5. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 44/1999, le parole: «la direzione della scuola sia affidata ad un maestro che disponga della qualifica di direttore» sono sostituite dalle seguenti: «la direzione della scuola sia affidata, preferibilmente, ad un maestro che abbia conseguito la specializzazione di direttore di scuola di sci».

Art. 9

(Modificazioni all'articolo 20)

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 44/1999, dopo le parole: «alla struttura regionale competente in materia di turismo» sono inserite le seguenti: «entro il 30 settembre di ogni anno per le scuole operanti nella sola stagione invernale ed entro il 31 marzo di ogni anno per le scuole estive».
2. Al comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 44/1999, le parole: «dalla data di presentazione della relativa domanda» sono sostituite dalle seguenti: «dalla scadenza dei termini di cui al comma 1».

Art. 10

(Modificazione all'articolo 24)

1. Al comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 44/1999, la parola: «annualmente» è sostituita dalle seguenti: «ogni due anni».

Art. 11

(Modificazioni all'articolo 25)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 44/1999, le parole: «senza essere iscritto all'albo» sono sostituite dalle seguenti: «senza essere iscritto alla sezione ordinaria dell'albo».
2. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 44/1999 è sostituita dalla seguente:

«e) l'esercizio di una scuola di sci in difetto della condizione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 3.000;».

Art. 12

(Modificazioni all'articolo 28)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 44/1999, le parole: «nonché per allenatori nazionali e

des clients, situé dans des locaux autonomes destinés de mais destinés aux services d'intérêt public. Si une grande distance sépare les stations de départ des remontées mécaniques du siège de l'école, celle-ci est autorisée à ouvrir des sièges séparés ;»

5. À la lettre e du deuxième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 44/1999, les mots « La direction de l'école doit être confiée à un moniteur justifiant de la qualification de directeur » sont remplacés par les mots « La direction de l'école doit être confiée de préférence à un moniteur justifiant de la qualification de directeur d'école de ski ».

Art. 9

(Modification de l'art. 20)

1. Au premier alinéa de l'art. 20 de la LR n° 44/1999, après les mots « à la structure régionale compétente en matière de tourisme », sont insérés les mots « au plus tard le 30 septembre de chaque année, pour les écoles ouvertes uniquement pendant la saison d'hiver, et le 30 novembre de chaque année, pour les écoles ouvertes pendant la saison d'été ».
2. Au troisième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 44/1999, les mots « la présentation de la demande y afférente » sont remplacés par les mots « l'expiration du délai visé au 1<sup>er</sup> alinéa du présent article ».

Art. 10

(Modification de l'art. 24)

1. Au premier alinéa de l'art. 24 de la LR n° 44/1999, les mots « chaque année » sont remplacés par les mots « tous les deux ans ».

Art. 11

(Modification de l'art. 25)

1. À la lettre a du premier alinéa de l'art. 25 de la LR n° 44/1999, les mots « sans être inscrite au tableau » sont remplacés par les mots « sans être inscrite à la section ordinaire du tableau ».
2. La lettre e du premier alinéa de l'art. 25 de la LR n° 44/1999 est remplacée comme suit :  
« e) Si une école de ski exerce son activité sans toutefois justifier de la condition requise au sens de la lettre a) du 2<sup>e</sup> alinéa de l'article 19 de la présente loi, elle est passible d'une amende allant de 1 000 euros à 3 000 euros ;»

Art. 12

(Modification de l'art. 28)

1. À la lettre c du premier alinéa de l'art. 28 de la LR n° 44/1999, les mots « et pour entraîneurs nationaux et

regionali» sono sostituite dalle seguenti: «nonché per allenatore tecnico nazionale».

2. Al comma 4 dell'articolo 28 della l.r. 44/1999, dopo le parole: «per incentivare la ristrutturazione» sono inserite le seguenti: «, ed eventuali ampliamenti derivanti esclusivamente da adeguamenti normativi o funzionali al miglioramento del servizio,».

Art. 13  
(Modificazione all'articolo 30)

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 30 della l.r. 44/1999 sono abrogati.

Art. 14  
(Sostituzione dell'allegato A)

1. L'allegato A della l.r. 44/1999 è sostituito dall'allegato A alla presente legge.
2. I requisiti numerici di cui all'allegato A, come sostituito dal comma 1, non si applicano, ai fini delle successive autorizzazioni annuali, alle scuole di sci già autorizzate per la stagione 2006/2007 alle quali continuano ad applicarsi i requisiti numerici vigenti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15  
(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai procedimenti, preordinati al rilascio delle autorizzazioni all'apertura di scuole di sci, già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora definiti alla medesima data.
2. In sede di prima applicazione, le domande per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura di scuole di sci per la stagione 2007/2008 possono essere presentate entro e non oltre il 15 dicembre 2007.

Art. 16  
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 13 novembre 2007.

Il Presidente  
CAVERI

«régionaux » sont remplacés par les mots « et pour entraîneur technique national ».

2. Au quatrième alinéa de l'art. 28 de la LR n° 44/1999, après les mots « à la rénovation », sont insérés les mots « , et à l'éventuel agrandissement dérivant exclusivement de mises aux normes ou servant uniquement à l'amélioration du service, ».

Art. 13  
(Modification de l'art. 30)

1. Les quatrième et cinquième alinéas de l'art. 30 de la LR n° 44/1999 sont abrogés.

Art. 14  
(Remplacement de l'annexe A)

1. L'annexe A de la LR n° 44/1999 est remplacée par l'annexe A de la présente loi.
2. Les conditions de nombre requises au sens de l'annexe A, telle qu'elle résulte du premier alinéa du présent article, ne s'appliquent pas, aux fins des autorisations annuelles ultérieures, aux écoles de ski déjà agréées au titre de la saison 2006/2007, pour lesquelles demeurent valables les conditions applicables avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 15  
(Dispositions transitoires)

1. Les dispositions de la présente loi s'appliquent également aux procédures visant à la délivrance des autorisations pour l'ouverture d'écoles de ski déjà engagées mais non encore achevées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
2. Lors de la première application de la présente loi, les demandes d'autorisation pour l'ouverture d'écoles de ski au titre de la saison 2007/2008 doivent être présentées au plus tard le 15 décembre 2007.

Art. 16  
(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 13 novembre 2007.

Le président,  
Luciano CAVERI

**ALLEGATO A**  
 (Articolo 19, comma 2, lettera a))

Portata oraria degli impianti della località	Numero minimo di maestri effettivi di discipline alpine e di snowboard
oltre 15.000	30
oltre 10.000 e fino a 15.000	20
oltre 6.000 e fino a 10.000	10
fino a 6.000	5
Lunghezza delle piste di sci di fondo	Numero minimo di maestri effettivi di discipline nordiche
Oltre 6 km	5
Fino a 6 km	3

**ANNEXE A**  
 (lettre a du 2<sup>e</sup> alinéa de l'article 19)

Débit horaire des remontées mécaniques de la localité concernée	Nombre minimal de moniteurs effectifs des disciplines alpines et de snowboard
Plus de 15 000 personnes	30
Plus de 10 000 personnes et jusqu'à 15 000 personnes	20
Plus de 6 000 personnes et jusqu'à 10 000 personnes	10
Jusqu'à 6 000 personnes	5
Longueur des pistes de ski de fond	Nombre minimal de moniteurs effectifs des disciplines nordiques
Plus de 6 km	5
Jusqu'à 6 km	3

**LAVORI PREPARATORI**

Disegno di legge n. 181

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 2454 del 06.09.2007);
- presentato al Consiglio regionale in data 14.09.2007;

**TRAVAUX PRÉPARATOIRES**

Projet de loi n° 181

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 2454 du 06.09.2007) ;
- présenté au Conseil régional en date du 14.09.2007 ;

- assegnato alla IV Commissione consiliare permanente in data 19.09.2007;
- esaminato dalla IV Commissione consiliare permanente, con parere in data 09.10.2007, nuovo testo della Commissione e relazione orale del Consigliere VIÉRIN Adriana;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'08.11.2007, con deliberazione n. 3100/XII;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 9 novembre 2007.

**Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.**

**NOTE ALLA LEGGE REGIONALE  
13 NOVEMBRE 2007, N. 29.**

**Note all'articolo 1:**

- <sup>(1)</sup> Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 prevedeva quanto segue:

«1. È maestro di sci chi, per professione, accompagna e/o inseagna, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole o a gruppi di persone la pratica dello sci nelle varie discipline, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, nell'ambito di comprensori sciistici attrezzati, piste di sci, itinerari sciistici, pendii e percorsi sciabili, anche di neve perenne ed anche se non serviti da impianti di risalita, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci; la suddetta attività non deve comunque comportare difficoltà richiedenti l'uso di tecniche ed attrezzi alpinistiche, quali corde, piccozze e ramponi.».

**Note all'articolo 2:**

- <sup>(2)</sup> La lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 prevedeva quanto segue:

«c) allenatore regionale o analoghe qualifiche formate dalla FISI, autorizzati allo svolgimento dell'attività di avviamento all'agonismo e di perfezionamento della tecnica agonistica di atleti tesserati presso gli sci club regionali facenti parte del Comitato valdostano FISI/ASIVA (Federazione Italiana Sport Invernali/Associazione Sport Invernali Valle d'Aosta);».

- <sup>(3)</sup> La lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 prevedeva quanto segue:

«d) direttore di scuola di sci, autorizzato alla conduzione di una scuola di sci, ai sensi dell'articolo 19.».

- <sup>(4)</sup> Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 prevedeva quanto segue:

«2. La qualificazione di cui al comma 1, lettera a), si consegna a seguito della frequenza di corsi teorici e pratici e del superamento di appositi esami organizzati dalla FISI.».

- soumis à la IV<sup>e</sup> Commission permanente du Conseil en date du 19.06.2007 ;
- examiné par la IV<sup>e</sup> Commission permanente du Conseil – avis en date du 27.09.2007 nouveau texte de Commission et rapport orale du Conseiller VIÉRIN Adriana ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 08.11.2007, délibération n° 3100/XII ;
- transmis au Président de la Région en date du 9 novembre 2007.

- <sup>(5)</sup> Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 prevedeva quanto segue:

«3. Le qualificazioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d), si conseguono a seguito della frequenza di corsi teorici e pratici e del superamento di appositi esami, organizzati dall'AVMS, previa intesa con la struttura regionale competente; per quanto concerne le analoghe qualifiche di cui alla lettera c), il titolo si ottiene a seguito di corsi ed esami organizzati dalla FISI.».

- <sup>(6)</sup> Il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 prevedeva quanto segue:

«4. L'AVMS organizza, previa intesa con la struttura regionale competente, corsi teorici e pratici ed esami per il conseguimento di diplomi di specializzazione per:  
a) l'insegnamento dello sci ai bambini;  
b) l'insegnamento dello sci ai portatori di handicap;  
c) l'insegnamento del telemark;  
d) l'insegnamento dello sci in lingua straniera.».

**Note all'articolo 3:**

- <sup>(7)</sup> Il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 prevedeva quanto segue:

«3. Sono ammessi a partecipare ai test tecnico-attitudinali, ai corsi di formazione ed ai successivi esami, coloro che hanno compiuto la maggiore età e sono in possesso della licenza media o, se provenienti da stati esteri, di un titolo di studio equipollente.».

- <sup>(8)</sup> La lettera c) del comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 prevedeva quanto segue:

«c) una sezione teorico-culturale, comprendente i seguenti insegnamenti fondamentali:  
1) pericoli della montagna;  
2) orientamento topografico;  
3) geografia;  
4) ambiente montano e conoscenza del territorio regionale;  
5) nozioni di medicina e pronto soccorso;  
6) diritti, doveri e responsabilità del maestro di sci;  
7) leggi e regolamenti professionali e tecnici;  
8) impiantistica funiviaria;  
9) aspetti tecnici e fiscali della professione;  
10) nozioni e teorie di marketing;  
11) sostegno ai portatori di handicap;  
12) storia dello sci;  
13) deontologia professionale e comunicazione;».

14) normativa turistica della regione;».

<sup>(9)</sup> La lettera e) del comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 prevedeva quanto segue:

«e) un'attività di tirocinio presso una scuola di sci autorizzata e sotto la guida di un maestro di sci con almeno dieci anni di servizio.».

**Note all'articolo 4:**

<sup>(10)</sup> Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 prevedeva quanto segue:

«1. L'AVMS indice e organizza, per conto e previa intesa con la struttura regionale competente, i corsi di aggiornamento per i maestri di sci di discipline alpine, di discipline nordiche e di snowboard, nonché delle relative qualificazioni e specializzazioni, durante i quali sono fornite le nozioni necessarie ad adeguare l'insegnamento dello sport ai progressi della tecnica. La durata dei corsi di aggiornamento è stabilita di volta in volta dall'AVMS, in relazione alle esigenze tecniche di insegnamento.».

<sup>(11)</sup> Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 prevedeva quanto segue:

«2. È fatto obbligo ai maestri di sci di frequentare, una volta ogni due anni, i corsi di aggiornamento organizzati ai sensi del presente articolo e riferiti a ciascuna delle categorie e specializzazioni per le quali hanno ottenuto l'abilitazione, salvo che nell'ultimo biennio abbiano partecipato a corsi di formazione o di aggiornamento in qualità di istruttori tecnici nazionali e/o regionali, o abbiano fatto parte delle squadre nazionali delle rispettive discipline, o abbiano frequentato analogo corso di aggiornamento tecnico organizzato presso un altro collegio regionale.».

<sup>(12)</sup> Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 prevedeva quanto segue:

«3. Nel caso di impossibilità di frequentare uno dei corsi di aggiornamento entro il termine del biennio per causa di forza maggiore, regolarmente documentata dall'interessato, il Presidente dell'AVMS, riconosciuta la giusta causa dell'assenza, rilascia l'autorizzazione e l'iscrizione all'albo solamente per l'anno in corso; in tale caso il maestro di sci ha l'obbligo di frequentare il primo corso di aggiornamento utile.».

**Note all'articolo 6:**

<sup>(13)</sup> La lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 prevedeva quanto segue:

«c) essere in possesso della licenza media o, se stranieri, di un titolo di studio equipollente;».

<sup>(14)</sup> La lettera e) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 prevedeva quanto segue:

«e) non aver subito condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a tre anni per delitto non colposo, non aver subito condanne per delitto contro la moralità pub-

blica ed il buon costume, non essere dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere sottoposto a misure di sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale, e non aver subito condanne che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione, salvo il caso di aver ottenuto la riabilitazione;».

**Nota all'articolo 7:**

<sup>(15)</sup> L'articolo 16 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 prevedeva quanto segue:

«Art. 16  
(Modalità di svolgimento dell'attività).

1. I maestri di sci di discipline alpine, di discipline nordiche e di snowboard possono svolgere la propria attività professionale nell'ambito di una scuola di sci autorizzata o in forma individuale.».

**Note all'articolo 8:**

<sup>(16)</sup> Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 prevedeva quanto segue:

«1. L'apertura di una scuola di sci nella regione è subordinata ad una autorizzazione rilasciata dall'Assessore regionale competente in materia di turismo, con proprio decreto, sentito il parere dell'AVMS. L'autorizzazione scade il 30 settembre di ogni anno.».

<sup>(17)</sup> La lettera a) del comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 prevedeva quanto segue:

«a) la scuola abbia un organico di maestri effettivi, con ciò intendendosi quelli che esercitano stabilmente la professione nell'ambito della scuola medesima, in regola con l'iscrizione all'albo, il cui numero minimo fra maestri di discipline alpine, di discipline nordiche e di snowboard, è stabilito in relazione alle esigenze della località e commisurato alla portata oraria degli impianti di risalita esistenti nella zona o alla lunghezza e dimensione della pista di fondo, secondo i parametri indicati nell'allegato A alla presente legge, che potrà essere modificato con deliberazione della Giunta regionale;».

<sup>(18)</sup> La lettera abis) del comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44, già inserita dall'art. 36, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31, prevedeva quanto segue:

«abis) salvi i casi di nuova apertura, ciascuno dei maestri costituenti l'organico effettivo minimo della scuola, definito ai sensi della lettera a), abbia impartito, per conto della stessa scuola, almeno centocinquanta ore di lezione durante la stagione invernale immediatamente precedente;».

<sup>(19)</sup> La lettera b) del comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 prevedeva quanto segue:

«b) la scuola sia in grado di funzionare senza soluzione di continuità per tutta la stagione invernale o estiva garantendo la presenza continuativa del numero di maestri di sci minimo previsto per la località e disponga di sede pro-

pria, ubicata nella località d'interesse turistico-sciistico, in grado di erogare un servizio organizzato alla propria clientela. Nel caso di notevole distanza tra la sede della scuola e i punti di partenza dei diversi impianti di risalita, è consentito istituire sedi separate di una stessa scuola;».

(<sup>20</sup>) La lettera e) del comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 prevedeva quanto segue:

«e) la direzione della scuola sia affidata ad un maestro che disponga della qualifica di direttore; nel caso di scuola mista di discipline alpine, di discipline nordiche e di snowboard dovrà altresì essere nominato un responsabile tecnico per le discipline alle quali non appartiene il direttore;».

#### Note all'articolo 9:

(<sup>21</sup>) Il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44, già sostituito dall'art. 29, comma 1, della legge regionale 8 gennaio 2001, n. 1, prevedeva quanto segue:

«1. Le domande di autorizzazione all'apertura di una Scuola di sci sono presentate alla struttura regionale competente in materia di turismo. Copia della domanda deve essere altresì trasmessa all'AVMS ai fini del rilascio del parere di propria competenza.».

(<sup>22</sup>) Il comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 prevedeva quanto segue:

«3. L'Assessore regionale competente in materia di turismo rilascia l'autorizzazione, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della relativa domanda. La domanda si intende comunque accolta qualora entro il medesimo termine non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego.».

#### Nota all'articolo 10:

(<sup>23</sup>) Il comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 prevedeva quanto segue:

«1. La vigilanza sul regolare esercizio della professione di maestro di sci e delle scuole di sci è demandata, per la rispettiva competenza, agli organi comunali, all'AVMS ed alla struttura regionale competente, che la esercita mediante l'operato di un ispettore scelto tra i maestri di sci aventi un minimo di dieci anni di esercizio della professione, nominato annualmente con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, su proposta dell'AVMS.».

#### Note all'articolo 11:

(<sup>24</sup>) La lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 31 dicembre 1999, già modificata dall'art. 5 della legge regionale 17 marzo 2005, n. 6, n. 44, prevedeva quanto segue:

«a) chiunque eserciti stabilmente l'attività di maestro di sci senza essere iscritto all'albo, o eserciti saltuariamente o temporaneamente l'attività stessa in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 7bis, commi 3, 4 e 7, è soggetto alla sanzione amministrativa dal pagamento di una somma da lire 400.000 (euro 206,58) a lire 1.200.000 (euro 619,75) (8);».

(<sup>25</sup>) La lettera e) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 prevedeva quanto segue:

«e) l'assenza del numero minimo di maestri nella scuola di sci autorizzata comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 150.000 (euro 77,47) a lire 450.000 (euro 232,41), per ogni maestro di sci assente rispetto al numero minimo prescritto per l'autorizzazione;».

#### Note all'articolo 12:

(<sup>26</sup>) La lettera c) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 31 dicembre 1999 prevedeva quanto segue:

«c) un finanziamento a copertura delle spese sostenute, con eccezione delle spese di viaggio, dai maestri di sci residenti in Valle d'Aosta, iscritti all'albo che hanno frequentato i corsi di formazione per istruttori tecnici nazionali e/o regionali nonché per allenatori nazionali e regionali organizzati dall'AVMS o dalla FISI. Il finanziamento è subordinato al superamento dell'esame finale documentato da una dichiarazione della FISI o dall'AVMS;».

(<sup>27</sup>) Il comma 4 dell'articolo 28 della legge regionale 31 dicembre 1999 prevedeva quanto segue:

«4. La Regione interviene altresì per incentivare la ristrutturazione delle sedi delle scuole di sci, per l'arredamento e per l'acquisizione della strumentazione informatica e strumenti didattici necessari ad assicurare una più efficiente gestione dell'attività delle medesime, nonché per l'installazione di attrezzature mobili finalizzate al completamento dei campi scuola ed eventuali apparati annessi (accoglienza e gioco per bambini) e quanto utile all'insegnamento, concedendo alle scuole stesse contributi fino all'ammontare massimo del settanta per cento della spesa riconosciuta e ritenuta ammissibile dalla struttura regionale competente, sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.».

#### Note all'articolo 12:

(<sup>28</sup>) Il comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 1999, già modificato dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale 17 marzo 2005, n. 6, prevedeva quanto segue:

«4. Per un periodo massimo di sette anni dall'entrata in vigore della presente legge, la direzione di una scuola di sci può essere affidata ad un maestro di sci regolarmente iscritto all'albo, ancorché privo della corrispondente qualifica conseguita ai sensi dell'articolo 4. Durante tale periodo sono organizzati corsi di aggiornamento formativo, riservati ai maestri che di fatto abbiano svolto funzioni di direttore di scuola di sci, al fine del conseguimento della qualifica.».

(<sup>29</sup>) Il comma 5 dell'articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 1999, già modificato dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale 17 marzo 2005, n. 6, prevedeva quanto segue:

«5. Per un periodo massimo di sette anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'attività di allenamento può essere svolta anche da maestri di sci non in possesso della qualifica di allenatore, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c). Oltre tale data gli sci club e le scuole di sci sono

*tenuti ad avvalersi, per la loro attività di avviamento e di perfezionamento all'agonismo di soli maestri di sci qualificati allenatori, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), o di maestri di sci analogamente qualificati dalla FISI.».*

**Nota all'articolo 14:**

<sup>(30)</sup> L'allegato A della legge regionale 31 dicembre 1999 prevede-va quanto segue:

**ALLEGATO A (Articolo 19, comma 2)  
Parametri per l'individuazione della  
dotazione organica minima delle scuole di sci**

portata oraria degli impianti della località	numero minimo di maestri
oltre 15.000	15
da 10.000 a 15.000	10
da 6.000 a 10.000	5
fino a 6.000	3

Lunghezza della pista di sci di fondo	Numero minimo di maestri in scuole di sci fondo
Oltre 6 km.	5
fino a 6 km.	3